

COMUNE DI RAGUSA

N. _____ di Raccolta

SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 4° LETTERA A) DEL D. LGS. N. 626 DEL 19.09.1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DI CONSULENTE TECNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO CON RIFERIMENTO PARTICOLARE ALL'AMBITO APPLICATIVO DEL MEDESIMO DECRETO

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilasette il giorno del mese di, negli Uffici Comunali di Corso Italia, n. 72

TRA

L'amministrazione comunale di Ragusa rappresentata dal dirigente Settore
....., nato il a, domiciliato presso la residenza comunale per le funzioni, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "L'AMMINISTRAZIONE", il quale interviene nel presente atto in esecuzione della delibera di ...
..... e della determinazione dirigenziale n° del

E

L'ing. _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in _____ (cod. Fisc. _____), d'ora in poi indicato semplicemente "IL PROFESSIONISTA", si conviene e stipula quanto segue

ART.1

L'Amministrazione affida al professionista l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 2 comma 1lettera e) del D. Lgs. N. 626 del 19.09.1994 e successive modifiche ed integrazioni e di consulente tecnico in materia di sicurezza sul lavoro con riferimento particolare all'ambito applicativo e agli obblighi previsti dal medesimo Decreto.

ART.2

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione. Egli resta obbligato all'osservanza delle norme del D.Lgs. 19.09.94 n. 626, riguardante l'attuazione delle direttive CEE 89/391-89/654-89/655-89/656-90/269-90/270-90/394-90/679 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

In particolare il professionista dovrà ottemperare ai seguenti obblighi ed adempimenti:

- Coordinamento di tutte le attività in materia di applicazione del D. Lgs. N. 626/94
- Consulenza normativa sugli adempimenti previsti dal D.L.vo n.626/94 e, più in generale, sulla legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
- Consulenza operativa in relazione all'attuazione delle misure che l'Amministrazione deve porre in atto per ridurre i livelli di rischio esistenti, esplicata attraverso lo studio delle problematiche tecniche di competenza dell'Ingegnere inerenti la sicurezza (quali la sicurezza antincendio, quella degli impianti elettrici e termici; la sicurezza statica delle strutture; l'idoneità architettonica-funzionale di postazione di lavoro e vie di esodo; l'idoneità dei locali a livello di microclima, benessere acustico e illuminotecnica,etc.), e la formulazione di proposte operative, da sottoporre al servizio di Prevenzione e Protezione, atte a migliorare le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con revisione e aggiornamento del documento di valutazione del rischio per eventuali innovazioni tecnologiche, ampliamento delle attività svolte, utilizzo di nuovi locali, assunzione di

nuove figure professionali. Saranno almeno due ogni anno le visite di verifica e controllo per ogni presidio (luogo di lavoro comunale), con relativa verbalizzazione di concerto con i Rappresentanti dei Lavoratori e il Medico Competente. In ogni caso durante gli anni di incarico verrà svolta una riunione per anno complessiva per tutti i presidi in ordine a Sicurezza e Igiene sul Lavoro e, nel caso, altre riunioni, per un massimo di due, sotto esplicita richiesta dei Rappresentanti dei Lavoratori.

- Tenuta dei corsi di formazione del personale, salvo per le figure specializzate;
- Aggiornamento e/o integrazioni dei piani di evacuazione e di protezione in ordine ad incendi o calamità, di cui all'art.4, comma 5 lettera h) e q) del D.L.vo n.626/94, già predisposti, qualora alla luce delle esercitazioni simulate, ciò si rendesse necessario. Il professionista è tenuto a presentare all'amministrazione tali piani, completi di ogni allegato, in originale e nelle copie necessarie, oltre che su supporto informatico (formato leggibile AutoCAD), entro giorni 90 dalla data in cui si manifesta l'esigenza dell'aggiornamento (data delle esercitazioni simulate) o, se successiva, dalla data in cui sono forniti al professionista quegli elaborati, studi, accertamenti ecc. che non competono allo stesso, autorizzazioni, permessi, accertamenti etc. competenti a pubblici uffici o affidati ad altri enti e professionisti, indispensabili per la redazione completa dei piani.
- Partecipazione, con relativa verbalizzazione, alla riunione annuale dei componenti del servizio di prevenzione, a norma dell'art. 11 comma 1 del D.L.vo 626/94 per tutti i presidi in ordine a Sicurezza e Igiene sul Lavoro e, nel caso, altre riunioni, per un massimo di due, sotto esplicita richiesta dei Rappresentanti dei Lavoratori.
- Assistenza continua per la corretta applicazione di tutta la materia di cui trattasi ed in particolare alle ottemperanze di cui all'art. 9 del D.L.vo 626/94.
- Aggiornamento delle figure interne responsabili, su eventuali nuove norme o decreti attuativi che vengono a completare e/o mutare il quadro normativo in merito a Igiene e Sicurezza sul Lavoro.
- Rilievi fonometrici, luxmetrici e radiometrici nel numero necessario.
- Resoconto mensile circa l'attività svolta.

ART.3

I compiti del professionista saranno svolti attraverso una collaborazione di tipo continuativo con il servizio di prevenzione e protezione interno all'Amministrazione; gli strumenti tipici per l'espletamento dell'incarico saranno:

- Relazioni di consulenza tecnica, che dovranno essere richieste per iscritto dal datore di lavoro o da un suo delegato, la loro redazione dovrà essere completata dal professionista entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, elevabili a 20 nel caso di consulenze più complesse, tempi più lunghi potranno essere tollerati solo qualora il ritardo sia legato a circostanze indipendenti dalla volontà o dalla negligenza del professionista;
- Sopralluoghi presso i presidi dell'azienda e partecipazioni a riunioni (con il datore di lavoro o un suo delegato e con Rappresentanti per la sicurezza), utili al professionista per esaminare le problematiche presenti in tema di sicurezza, fornire indicazioni per una ottimale realizzazione delle misure atte a ridurre i livelli di rischio presenti, puntualizzare lo stato attuativo delle suddette misure, nonché formulare proposte operative ai fini di un miglioramento delle condizioni di lavoro in termini di sicurezza.

ART.4

L'incarico descritto dagli artt. 2 e 3 avrà durata di anno due a decorrere dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2009.

ART. 5

Il compenso è fissato al successivo art. 11 ed è comprensivo di tutti gli oneri e le incombenze indicate agli articoli 2 e 3 e comunque comprendenti quelli per:

- Espletamento di tutti gli obblighi ed adempimenti che le disposizioni legislative vigenti e nascenti pongono a carico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- Stesura di relazioni riguardanti problematiche inerenti la sicurezza nel numero necessario e comunque atte a soddisfare le richieste avanzate al professionista dai soggetti di cui all'art. 3, punto primo.
- Sopralluoghi e riunioni di cui all'art. 3 punto secondo compresi i tempi occorrenti per i viaggi di andata e ritorno per raggiungere i vari presidi dell'azienda, e quelli per eventuali ricerche, negli archivi dell'amministrazione di materiali utili per lo svolgimento dell'incarico (come planimetrie, certificazioni, documentazioni varie, etc.). I sopralluoghi e le riunioni potranno essere promossi dagli stessi soggetti abilitati alle richieste di relazioni di consulenza e le date di svolgimento comunicate al professionista, tranne nei casi in cui i sopralluoghi siano funzionali alla redazione di una consulenza precedentemente richiesta al Professionista che in tal caso avrà l'esigenza di programmare autonomamente le visite ai luoghi di lavoro dandone notizia al datore di lavoro o suo delegato. E' escluso in ogni caso l'obbligo della reperibilità continuativa del professionista e quella di soddisfare richieste di sopralluoghi in orari serali (dopo le 18:30), notturni o festivi, ma il professionista dovrà indicare all'Amministrazione un mezzo per l'invio sollecito di comunicazioni urgenti (ad esempio mediante fax permanentemente in funzione).
- Aggiornamento e/o integrazione dei piani di emergenza per tutti i presidi dell'amministrazione, anche in uso temporaneo, in cui a seguito delle esercitazioni simulate ciò dovesse rendersi necessario, con grado di dettaglio commisurato all'entità delle problematiche presenti, in accordo con quanto riportato all'art.4, comma 5 lettera q) del D.L.vo n 626/94. A tale scopo l'Amministrazione fornirà al professionista le planimetrie dei presidi riportanti una legenda delle attività svolte, sulle quali il Professionista effettuerà le necessarie elaborazioni grafiche, consegnandoli su supporto informatico (formato leggibile "AutoCAD").
- Tenuta dei corsi di formazione del personale, salvo per le figure specializzate.
- Rilievi fonometrici, luxmetrici, radiometrici nel numero necessario, onde valutare l'opportunità di interventi migliorativi o l'efficacia delle misure attuate per la protezione dei lavoratori dai rumori e dagli inconvenienti di una illuminazione insufficiente.

ART. 6

Qualora la presentazione dei piani di cui all'art. 2 punto quarto e punto quinto e/o delle relazioni di cui all'art. 3 punto primo venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale dello 0,3% dell'onorario con applicazione inversamente proporzionale all'importo di detto onorario (applicando, cioè, la penalità sull'importo dell'onorario al netto della stessa) per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Nel caso che il ritardo ecceda i 30 gg, relativamente alla consegna dei piani di cui all'art. 2 punto quarto e punto quinto, o i 5 gg., relativamente alla consegna dei relazioni di cui all'art. 3 punto primo, l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso per spese relativi all'operato eventualmente svolto.

Qualora il Professionista non ottemperasse agli adempimenti di propria consulenza in relazione all'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sarà applicata una penale, cumulabile con quella succitata, pari alla somma mensile da corrispondere come previsto all'art. 12 della presente convenzione per ogni mese o frazione di mese di ritardo

nell'espletamento degli stessi. Nel caso che il ritardo ecceda di due mesi, l'amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari o rimborsi per spese relativi all'operato svolto. Fatta salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per danni o le sanzioni provocati a quest'ultima dal suddetto ritardo.

ART.7

Il professionista si obbliga a introdurre negli elaborati che dovrà presentare, in quanto previsti nella presente convenzione, anche se già elaborati e presentati, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti, che si rendessero necessari, e che ad egli competono, per la definitiva approvazione del documento stesso da parte degli Uffici ed Enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto ad ogni compenso.

ART. 8

I compensi dovuti al Professionista, indicati al successivo art.11, sono comprensivi delle spese per lo svolgimento dell'incarico con la sola esclusione di quelle specificatamente riportate al successivo art.9.

ART.9

Sono a carico dell'amministrazione le spese per le forniture al professionista delle planimetrie necessarie per la redazione dei piani di evacuazione, e quelle di riproduzione in copia di relazioni e disegni, che vengono consegnati dall'Amministrazione al Professionista.

ART.10

Non sono compresi tra gli obblighi del Professionista:

- Eventuali progettazioni esecutive necessarie, e relative direzione lavori;
- Rilievi metrici e strumentali, ad eccezioni di quelli previsti all'art.5 punto settimo
- Predisposizione di planimetrie originali ad eccezione di quanto previsto all'art. 5 punto quarto (elaborazioni grafiche per i piani di evacuazione su supporto informatico leggibile "AutoCAD");
- Eventuali ulteriori consulenze di natura specialistica, che esulano dagli obblighi a carico del Professionista previsti nel presente disciplinare e, che si dovessero rendere necessari.

Eventuali prestazioni inerenti i suddetti punti, pertanto, dovranno essere disciplinate a parte; per esse e per altre non previste dalla presente convenzione dovrà farsi riferimento alle vigenti tariffe professionali.

Sono altresì, escluse prestazioni estranee alle competenze dell'Ingegnere, ad esempio quelle legate all'aspetto sanitario della salute dei lavoratori.

ART.11

Il compenso previsto per le prestazioni del Professionista descritte agli art. 2 e 3, viene stabilito i € 50.000,00 annue oltre contributi CNPAIA, IVA e spese di visto parcella se dovuti, comprensive delle spese per lo svolgimento dell'incarico, ad esclusione di quelle di cui all'art.10, pari ad un importo annuo complessivo di € 62.118,00.

ART.12

Il compenso riportato all'art. 11 verrà corrisposto in rate mensili posticipate, previa verifica da parte dell'Amministrazione del corretto adempimento degli obblighi previsti. Le somme saranno versate a seguito di presentazione di fattura da parte del professionista.

ART. 13

In caso di sospensione dell'incarico resta salva la facoltà dell'Amministrazione di chiedere, in caso di gravi inadempienze contrattuali, la restituzione di eventuali somme indebitamente percepite da parte del professionista.

ART.14

Il recesso dell'incarico da parte del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per danni provocati.

ART.15

Tutti gli elaborati consegnati all'Amministrazione resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuno, tutte quelle varianti ed aggiunte, che a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta.

ART.16

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno nel termine di 30 gg. da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Amministrazione, uno dal professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o, in mancanza, dal Presidente del tribunale competente.

ART. 17

Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

ART.18

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

- Il dott. Nella qualità di Dirigente del Settore e per la carica ricoperta presso il Palazzo Comunale di Corso Italia 72;
- L'ing. _____ presso il proprio domicilio _____

Il Professionista.....

Per l'Amministrazione Comunale